

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 1400 di registro generale dell'anno 2017, avente ad oggetto: altri contratti atipici;

promosso da

ENTE PUBBLICO (c.f. ***), rappresentata e difesa dall'avv. ... (c.f. ***), elettivamente domiciliato in VIA..., giusta procura a margine del ricorso ex art. 702-bis, c.p.c.;

attore

contro

C. B. (c.f. ***), F. D. (c.f. ***), F. S. (c.f. ***), rappresentati e difesi dall'avv. (c.f. ***), domiciliato in...., con procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

convenuti

- ooOoo -

Conclusioni per ENTE PUBBLICO:

<<1) accertare il debito di euro 33.993,11, a titolo di costi sostenuti per l'esecuzione d'ufficio del provvedimento della Ente Pubblico, adottato tramite determinazione n. 13455 del 18.11.2010 del dirigente responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, in capo ai sigg. ri C. B. e F. S., in solido o pro quota, nella loro qualità di eredi legittimi del sig. F. P.;

2) per l'etto, condannare gli stessi, in solido tra loro o pro quota, a pagare la somma di euro 33.993,11, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari>>.

Conclusioni per C.O B.:

<<Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria e accertamento: In via principale ed assorbente: rigettare le domande della Ente Pubblico per difetto di legittimazione e/o titolarità passiva dei sig.ri B.C. , D.F. e S.F., avendo rinunciato all'eredità di P. F., e quindi non essendo gli eredi di Paulo Ferreira, e comunque perché le domande dell'attrice sono infondate e comunque non provate. In via del tutto subordinata: nella denegata ipotesi sia ritenuta la legittimazione e/o titolarità passiva dei convenuti, respingere la domanda di loro condanna in via solidale. In ogni caso, vittoria delle spese di lite, generali incluse, oltre iva e cpa>>.

- ooOoo -

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. ENTE PUBBLICO ha agito nei confronti di C.B., F.S. E F.D., nelle rispettive qualità di moglie e figli di F. P., per la condanna di controparte al pagamento dell'importo, pari ad € 33.993,11.

1.1 È utile ripercorrere la vicenda, in base a quanto già statuito nella sentenza n. .../21 del 13.12.2021 (r.g. n. .../18), con cui è stata accolta la domanda revocatoria ex art. 2901, c.c., promossa dallo stesso Ente regionale nei confronti degli odierni convenuti.

1.2 Anche in questa sede, la parte attrice ha esposto i fatti, e cioè:

- a. che, con atto n. 1416 del 23.5.1984, l'Ufficio di Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali rilasciò una concessione a F. P., avente ad oggetto la realizzazione di un immobile su sedime demaniale del Fiume Tevere, in località *** del Comune di *** (FC)
- b. alla scadenza, che il concessionario avrebbe dovuto demolire a sua cura e spese il manufatto eventualmente edificato, ripristinando lo stato dei luoghi senza diritto ad alcun indennizzo;
- c. sulla scorta della citata concessione, che F.P. realizzò un fabbricato adibito a ristorante e che, con una prima comunicazione del 31.12.2005, cui seguì la determinazione n. 13455 del 18.11.2010, venne intimato al concessionario di demolire l'edificio, preavvertendolo che, in caso di inerzia, l'Ente avrebbe provveduto d'ufficio a demolirlo, con onere di restituzione dei costi relativi;
- d. che il concessionario impugnò il citato provvedimento dinanzi al T.A.R. dell'Emilia-Romagna e che, dopo il rigetto dell'istanza cautelare dallo stesso formulata, il ricorso venne dichiarato definitivamente perento, con decreto del 19.12.2016;
- e. che, in pendenza del citato giudizio, con comunicazione del 5.12.2012, il concessionario venne informato che il giorno 16.01.2013 avrebbero avuto inizio i lavori di demolizione del ristorante, nuovamente specificando che le spese per l'esecuzione d'ufficio sarebbero state recuperate nei termini di legge;
- f. che, a seguito delle operazioni di demolizione dell'immobile conclusesi il 21.10.2013, venne richiesto a Ferreira Paulo, con comunicazione del 5.06.2015, il pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso, pari ad € 33.993,11;
- g. che, a fronte dell'omesso versamento della somma e del decesso di F.P. avvenuto in data 3.01.2017, è stato promosso l'odierno giudizio, incardinato ai sensi dell'art. 702-bis, c.p.c., con ricorso depositato il 31.3.2017, volto cioè ad accertare la sussistenza del debito nei confronti di C.B., F.D., F.S. quali eredi legittimi del *de cuius*, e a condannarli al pagamento del dovuto.

1.3 In punto di diritto, la stessa ha sostenuto:

- h. che, in base al disposto di cui all'art. 485 c.c., i convenuti sono eredi puri e semplici del *de cuius*, stante il fatto che gli stessi non si sarebbero attenuti all'obbligo di redazione dell'inventario entro tre mesi successivi all'apertura della successione;
- i. più nello specifico, che, ad integrazione degli effetti di cui all'art. 485 c.c., risulterebbe incontestato il fatto che i convenuti (ad eccezione di F. D.) abbiano vissuto sia prima che dopo la morte del *de cuius* nell'immobile sito in M., alla via dell'*** n. 16, rendendo perciò irrilevante la circostanza che gli stessi fossero nel possesso dei beni, a mero titolo di donatari già con atto di liberalità del 5.12.2013;

- j. in ogni caso, che i convenuti, anche quali conviventi del *de cuius*, avrebbero anche posseduto i beni mobili di quest'ultimo, trattandosi di circostanza assimilabile, ai sensi dell'art. 485, c.c. al possesso esercitato sull'immobile;
- k. che alcuna efficacia avrebbe avuto l'atto di rinuncia dell'eredità del 24.7.2017, atteso che, per effetto dell'omessa tempestiva redazione dell'inventario, i convenuti erano già considerati eredi puri e semplici.

1.4 Sulla scorta di tali premesse, la Regione ha concluso per la condanna in solido di F.S.e C. B. a pagare la somma di € 33.993,11, rinunciando alla domanda nei confronti di F. D., in quanto la stessa avrebbe abbandonato la casa paterna già nell'anno 2002.

1.5 Nel costituirsi in giudizio C.B., F.S. F.D. hanno eccepito, in via principale, che il debito contratto in vita dal *de cuius* non sia a loro imputabile e, in caso di soccombenza, hanno chiesto di dividere *pro quota* l'obbligo restitutorio.

1.6 I convenuti hanno affermato che, avendo ricevuto in donazione l'immobile quattro anni prima dell'apertura della successione, l'art. 485, c.c., non troverebbe applicazione, poiché il possesso sull'immobile sito in M., alla via dell'*** n. 16 era esercitato a titolo di donatari; quanto ai beni mobili, gli stessi hanno replicato che il *de cuius*, in virtù dell'atto donativo, si sarebbe spogliato in vita di tutti i suoi beni, ivi compresi mobili, accessori, diritti, etc.

A dire della difesa, i propri assistiti avrebbero rinunciato all'eredità in data 24.07.2017, con atto redatto dal Notaio ...(v. all. 1 e 2 fascicolo del convenuto), con la conseguenza che l'attrice non potrebbe vantare alcunché nei loro confronti.

2. Così esposte le difese delle parti, è opportuno dare conto che, a seguito dell'udienza dell'8.11.2018, è stato convertito il rito da sommario in ordinario e concessi alle parti i termini ex art. 183, co. 6°, c.p.c.

2.1 Come già anticipato, Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 1245/21 del 13.12.2021, ha accolto la domanda revocatoria e dichiarato conseguentemente inefficace, ai sensi dell'art. 2901, c.c., l'atto di donazione del 5.12.2013, con il quale il disponente trasferiva la proprietà dell'immobile sito in M., alla in via dell'*** n. 16, in favore degli odierni convenuti.

2.2 Ciò premesso, è bene chiarire che i convenuti, da un lato, non hanno contestato l'ammontare del credito, peraltro documentato ampiamente dalla difesa attorea, dall'altro lato, e con riferimento al possesso dell'immobile, è altrettanto pacifico che gli stessi, ad eccezione di F. D., abbiano abitato nell'immobile di via dell'*** n. 16, già prima della morte del *de cuius*.

2.3 Ne consegue che la convivenza con quest'ultimo proseguiva anche dopo il perfezionamento dell'atto donativo del 5.12.2013, come intuibile dalla circostanza che essi abbiano mantenuto lì la loro residenza anagrafica (v. fasc. attore).

3. A questo punto, va esaminata la questione dell'imputabilità del credito nei confronti dei convenuti.

3.1 Relativamente agli adempimenti da svolgere dai chiamati all'eredità dopo l'apertura della successione, l'art 485, c.c., dispone che: <<Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia

della devoluta eredità (..) Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice>>.

3.2 Non coglie nel segno l'argomentazione di parte convenuta, secondo cui il possesso dell'immobile donato dal *de cuius* non faccia sorgere in capo ai donatari gli obblighi di cui all'art 485, c.c.

Tale interpretazione è contraria alla legge.

Difatti, la modificazione dello status giuridico del chiamato all'eredità, cioè da chiamato all'eredità ad erede puro e semplice, è insensibile al titolo, essendo necessario e sufficiente il possesso "a qualsiasi titolo" dei beni ereditari, a nulla rilevando la qualità di donatari. Al riguardo, è bene rammentare che questo è il convincimento sin da Cass., n. 1301/1977: "*La situazione di possesso, a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato, quale prevista dall'art. 485 cod. civ. richiede solo una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato alla eredità e cioè una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi, accertata la quale incombe al chiamato, ove voglia sottrarsi alle conseguenze del cit. art. 485, l'onere di provare che, per un qualsiasi eccezionale evento, vi sia stata la materiale impossibilità di esercitare il possesso dei beni riguardo ai quali si configuri l'anzidetta situazione*" (v. Cass., n. 7076/95).

3.3 D'altro canto, non potrebbe essere altrimenti.

La *ratio* dell'art 485, c.c., è quella di impedire a chi sia nel possesso dei beni ereditari di sottrarsi alle responsabilità che derivano dall'accettazione della stessa eredità e, più nello specifico, delle passività che l'accettazione può comportare.

3.4 Ed ancora, non è vero che un bene donato non possa rientrare nel relitto ereditario. A sostegno dei ragionamenti sin qui svolti, va osservato come, nella logica codicistica, sia ben salda l'esigenza di prevedere dei meccanismi volti ad impedire condotte illegittime derivanti dall'abuso dell'istituto della donazione di cui all'art. 769, c.c.

3.5 Si ritiene opportuno richiamare la previsione di cui all'art. 737, c.c., la quale, con riferimento ai beni che il *de cuius* abbia donato in vita ai figli ed al coniuge, impone che i suddetti beni debbano confluire, al momento dell'apertura della successione, nella massa del patrimonio relitto, al fine di contribuire a formare l'asse ereditario.

L'istituto trova il suo fondamento nella presunzione che il *de cuius*, facendo in vita donazioni ai figli ed al coniuge abbia semplicemente voluto compiere delle attribuzioni patrimoniali in anticipo sulla futura successione.

3.6 A tal proposito, con riferimento al bene immobile di cui i convenuti divenivano donatari il 5.12.2013, deve ribadirsi come tale bene non possa essere scisso rispetto al patrimonio da cui proviene.

Esiste, infatti, tra il patrimonio del *de cuius* ed i chiamati all'eredità un nesso sostanziale che tiene conto, non solo del patrimonio del defunto al momento dell'apertura della successione, ma anche delle disposizioni che lo stesso ha effettuato in vita sui propri beni.

3.7 Va evocato, poi, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

A tal riguardo, giova evidenziare che, seguendo l'impostazione di parte convenuta, secondo cui l'atto di donazione "*formale*" sia sufficiente a dimostrare la non applicabilità dell'art. 485, c.c., si

giungerebbe alla giustificazione "sostanziale" di condotte palesemente elusive. L'istituto della donazione, che si esprime nella causa di liberalità, non può essere manipolato allo scopo di ottenere vantaggi giuridici od economici che non siano, a norma dell'art. 769, c.c., l'arricchimento del donatario stesso; in realtà, nel caso in commento, il donante si è voluto spogliare, a fini distrattivi, anticipatamente dell'unico bene immobile, avente un valore effettivamente aggredibile dal proprio creditore, così come accertato nella sentenza n. 1245/21, cit.

Tutto ciò chiarito, resta assorbita e superata la questione relativa ai beni mobili appartenuti in vita al *de cuius*.

4. In conclusione, deve ritenersi che i beni donati siano a tutti gli effetti da considerarsi "*beni dell'eredità*", il cui possesso è idoneo ad attivare gli effetti di cui all'art. 485, c.c., con la conseguenza che C. B. e F. S. sono da considerarsi a tutti gli effetti eredi puri e semplici di F. P..

4.1 Con riferimento a F. D., si prende atto della sostanziale rinuncia alla domanda, tenuto conto che, in effetti, non paiono poter essere integrate le condizioni di cui all'art. 485, c.c. poiché, a livello documentale, la stessa non era più residente nella casa paterna sin dall'anno 2002.

5. Dunque, va accolta la domanda volta ad ottenere la condanna di C. B. e F. S., in qualità di eredi puri e semplici di F. P., al pagamento dell'importo, pari ad € 33.993,11, oltre interessi dal giorno del deposito del ricorso (31.03.2017) a completo soddisfo, pari ai costi sostenuti dalla Regione per demolire l'immobile che realizzò F.P. sul sedime demaniale del Fiume Tevere, in località.... L'obbligazione è ovviamente solidale, tenuto conto della qualità di eredi dei convenuti.

6. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza e vanno rifuse dai convenuti in misura media e per tutte le fasi giudiziali.

p.q.m.

definitivamente pronunciando sul proc. n. 1400 dell'anno 2017, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:

accoglie la domanda e, per l'effetto, **condanna** C.B. e F.S. al pagamento, in favore di ENTE PUBBLICO, dell'importo di € 33.993,11, oltre interessi fino al saldo;

condanna parte convenuta a corrispondere, in favore di ENTE PUBBLICO, le spese di lite che si liquidano in € 7.254,00 per compenso professionale, oltre spese a *forfait* al 15%, cassa avvocati ed iva come per legge;

dispone infine che, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.

Forlì, 25/03/2022.

Il Giudice

Emanuele Picci

Pubblicazione il 29/03/2022

